

## CONVENZIONE

**TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI ZAGAROLO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE ALL'INTERNO DELL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA SITA ALL' INTERSEZIONE TRA LA S.P. 13/C OSA-GALLICANO E LA S.P. 54/B5 ACQUA FELICE**

Indice degli articoli

**ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

**ART. 2. APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

**ART. 3. DURATA DELLA CONVENZIONE**

**ART. 4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**ART. 5. OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALIA TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE**

**ART. 6. SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO**

**ART. 7. RESPONSABILITA'**

**ART. 8. DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI DELLA CMRC**

**ART. 9. FORO COMPETENTE**

La **CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**, (di seguito denominata per brevità “CMRC”) con sede in Roma, via G. Ribotta, 41, 43. – 00144 (C.F. 80034390585) in persona del Dirigente del Servizio 3 Viabilità Sud Ing. Paolo Emmi del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità”

**E**

**il COMUNE DI ZAGAROLO**

con sede in Zagarolo Piazza G. Marconi n. 3, Codice Fiscale 85003290583, Partita IVA02145581001, che in seguito sarà denominato anche “Comune” in persona del Dott. Francesco Melis, Responsabile dell’Area V^ Tutela Ambientale e Attività Produttive.

Premesso

che la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” indica, tra i suoi principi, quello di favorire l’avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;

che indirizza, tra l’altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l’avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l’esercizio di specifiche funzioni;

che lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale individua nell’ Ente la sede istituzionale idonea per l’esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all’attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell’ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

che con deliberazione n.22 del 30.09.2015 il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva lo schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano;

che la CMRC, lungo la viabilità stradale di competenza, ha realizzato e realizza intersezioni con circolazione rotatoria, caratterizzate da isole centrali con sistemazione a verde, ed isole di traffico delle intersezioni canalizzate con sistemazione a verde;

che è intenzione della CMRC concedere ai Comuni che lo richiedano la facoltà di eseguire delle opere di sistemazione a verde all’interno delle isole centrali delle rotatorie e/o delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, con contestuale trasferimento agli stessi Comuni dei compiti di manutenzione delle opere a verde realizzate;

che il Comune di cui Zagarolo intende farsi parte attiva nel progetto di sistemazione a verde dell’isola centrale della rotatoria presente all’intersezione della S.P. 13/C Osa - Galliciano e S.P. 54/B5 Acqua Felice, tale attività va regolata con idonea Convenzione.

Considerato

che per quanto sopra evidenziato, esistono le condizioni ottimali per la predisposizione di una Convenzione fra CMRC e il Comune di Zagarolo;

Visti:

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale,

altresì, i fini istituzionali e gli obiettivi che la Città metropolitana di Roma Capitale persegue nello svolgimento delle proprie attività;

infine, i fini istituzionali propri del Comune di Zagarolo e gli strumenti che lo stesso gestisce nello svolgimento dei propri compiti;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione disciplina i lavori di sistemazione a verde e la successiva manutenzione dell'isola centrale della rotatoria presente all'intersezione della S.P. 13/C Osa - Gallicano e S.P. 54/B5 Acqua Felice, da affidare al Comune di Zagarolo

2. Il Comune si impegna ad eseguire direttamente o a fare eseguire a terzi la manutenzione della aiuola centrale della rotatoria presente all'intersezione della S.P. 13/C Osa - Gallicano e S.P. 54/B5 Acqua Felice

3. Ai fini di cui sopra il Comune provvederà a fornire ovvero si farà carico degli oneri relativi a tutti i mezzi, i materiali, la manodopera e quant'altro necessario alla corretta esecuzione dell'intervento.

4. Il Comune di Zagarolo si impegna ad inviare al Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" il progetto della sistemazione a verde che intende proporre, indicando in particolare le specie delle essenze arboree previste. Solo a seguito del rilascio di un parere favorevole da parte del Dipartimento competente il Comune potrà dare inizio alle opere. Tale impegno riguarda anche ogni variazione che il Comune intenda apportare al progetto stesso.

5. Il Comune si impegna a conservare l'area verde assegnata nelle migliori condizioni, con la massima diligenza e secondo le prescrizioni di cui alla presente Convenzione.

6. Il Comune sarà responsabile e dovrà conservare in buono stato di manutenzione e con la massima diligenza le pertinenze relative all'area assegnata.

7. All'atto della consegna verrà redatto verbale di consistenza indicante tutte le strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente sull'area.

8. Il Comune, nell'ambito del progetto di sistemazione dell'area dovrà, sia nella fase iniziale che per tutta la durata stabilita nella Convenzione, provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature presenti che risultino danneggiati o in cattivo stato.

9. La CMRC potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

10. Il Comune non potrà realizzare all'interno dell'isola centrale della rotatoria, così pure sulle aiuole perimetrali, ostacoli fissi di alcun genere sporgenti dal suolo inerbato esistente o di progetto, mentre dovranno essere osservati i criteri realizzativi e le modalità di esecuzione dei lavori stabiliti nel successivo art. 4.

11. Il Comune, ovvero altri soggetti incaricati o legati ad esso da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la manutenzione dell'isola centrale della rotatoria, dovranno osservare l'art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale "Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica", ovvero l'art. 51, commi 3, lettera b) e 4 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada), ai sensi dei quali il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati è comunque vietato in corrispondenza delle intersezioni.

12. Il Comune, ovvero altri soggetti incaricati o legati ad esso da un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la manutenzione dell'isola centrale della rotatoria potranno installare un numero di cartelli pari o minore al numero di tronchi stradali afferenti alla rotatoria stessa. Tali cartelli dovranno avere dimensioni non superiori a cm. 80 di larghezza e cm. 60 di altezza e dovranno essere installati ad una altezza da terra non superiore a cm. 20. I cartelli dovranno riportare esclusivamente il logo e/o la denominazione del soggetto che cura la manutenzione del verde dell'isola centrale escludendo indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ecc.

I particolari dei cartelli andranno concordati con la C.M.R.C. in fase di rilascio della autorizzazione.

I cartelli non sono soggetti al pagamento del canone annuo.

13. L'eventuale realizzazione dell'impianto di irrigazione, se non esistente, ovvero la sua manutenzione, è a carico del Comune, così come la fornitura e posa della centralina elettronica necessaria per programmare i turni irrigui e gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto.

14. La CMRC, o altri enti interessati, potranno effettuare interventi di sistemazione di impianti, servizi, lavori a carattere o di interesse pubblico, previa comunicazione al Comune territorialmente competente, anche senza il consenso (ove non espressamente previsto dalla legge) del Comune sottoscrittore della presente. Gli enti esecutori medesimi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

## **ART. 2 APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Nel caso il Comune affidi a terzi la realizzazione dei lavori, il Comune stesso curerà la definizione e la formalizzazione di autonoma convenzione o atto equipollente da sottoscrivere con la ditta affidataria. In tal caso l'autonoma convenzione individuerà gli impegni, gli oneri e le conseguenti responsabilità a carico dei due Soggetti e la Città metropolitana di Roma Capitale ne rimarrà completamente sollevata. Una copia di tale documentazione verrà inviata dal Comune alla CMRC. Il Comune dovrà chiedere ed ottenere preventivo nulla osta da parte della CMRC per ogni soggetto affidatario della realizzazione dei lavori.

## **ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula, è prorogabile per un anno ed è rinnovabile ad ogni scadenza per periodi non superiori ad anni quattro, previa adozione di un nuovo provvedimento di approvazione.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, la presente convenzione non può essere ceduta senza preventivo assenso della CMRC.

3. Il Comune ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della concessione, per giusta causa, previa comunicazione alla CMRC con un preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera PEC da inoltrare alla sede legale.

4. La CMRC può recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell'inadempimento in tutto o in parte della Convenzione, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.


5. Qualora lo stato delle aree verdi venga alterato o danneggiato con opere non concordate con il Settore metropolitano competente, la CMRC avrà facoltà di dichiarare decaduta la presente Convenzione; la CMRC stessa potrà provvedere ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitando al Comune il costo di tali opere nonché il risarcimento del danno.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Il Comune ed il Dipartimento II competente dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori, nell'interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell'impianto stesso. Sarà quindi comunicata dal Comune la data di inizio e di fine lavori e accreditata l'eventuale impresa che eseguirà i lavori stessi, indicando sempre un responsabile diretto del Comune come unico interlocutore nei confronti della CMRC.

2. I criteri per l'arredo delle isole centrali delle circolazioni rotatorie devono seguire le seguenti prescrizioni:

- gli elementi di arredo funzionale dovranno interessare solo l'isola centrale della circolazione rotatoria (pertanto non le isole divisionali o le aree in fregio ai rami in approccio all'anello o esterne alla carreggiata anulare);
- non dovranno essere posti ostacoli visivi a meno di 2 metri dal bordo dell'isola centrale o, in assenza di corona sormontabile, a meno di 2,50 m dalla linea di demarcazione dell'isola centrale;
- dovrà essere sempre garantita la visibilità per l'arresto ai veicoli in circolo nell'anello, da definirsi secondo il criterio grafico schematizzato in figura, avendo assunto come distanza di visibilità per l'arresto  $D_a = 45$  m. La costruzione grafica indicata in figura permette di delimitare l'area all'interno dell'isola centrale ove non è possibile collocare ostacoli visivi. Essa dipende dal raggio della rotatoria.



- Cordoli con bordi alti e/o non sormontabili ed elementi di protezione con ingombri considerevoli sono da evitare perché oltre a limitare la visibilità incrementano la gravità di eventuali incidenti (specialmente dei veicoli a due ruote).
- All'interno dell'isola centrale può essere formato un rialzo con pendenza massima del 15%. Tale rialzo è funzionale anche alla sicurezza dell'intersezione, in quanto ne migliora la percepibilità e maschera al conducente la visibilità sui rami in ingresso non contigui, favorendo una riduzione delle velocità veicolari.
- All'interno dell'isola centrale non sono consentiti elementi di arredo funzionale che, per caratteristiche di resistenza o conformazione, possano creare pericolo per la circolazione (incluse le essenze vegetali di struttura rigida), anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo.

## **ART. 5 OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE**

1. Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con la CMRC, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l'imposizione di prescrizioni per la regolazione della circolazione e la garanzia della sicurezza stradale.
2. Il Comune si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
3. Il Comune si impegna a non creare depositi di materiali di risulta o comunque soggetti alla disciplina dei rifiuti, salvo le ordinarie operazioni di gestione in conformità alla legge.
4. La CMRC si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

## **ART. 6 SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune dovrà provvedere a propria cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale della CMRC, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze del Comune, in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico del Comune stesso e sarà rappresentato da un rimborso spese alla CMRC.
3. Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

## **ART. 7 RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune assume in proprio ogni responsabilità e pertanto solleva integralmente la CMRC per danni a cose o persone derivanti da difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate e comunque conseguenti all'applicazione della presente convenzione, nonché per i danni successivi rispetto alla scadenza della stessa, derivanti da cattiva manutenzione.
2. Qualora il Comune si avvalga della possibilità di far eseguire a terzi i lavori di manutenzione, nei confronti della CMRC il Comune stesso rimarrà unico interlocutore e soggetto responsabile.

## **ART. 8 DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI DELLA CMRC**

1. Nel caso in cui le funzioni già attribuite alla CMRC, in ragione di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), vengano trasferite ad altri enti territoriali, la Città metropolitana di Roma Capitale si impegna, ove necessario, a trasferire, unitamente alle funzioni, gli impegni convenzionalmente assunti con la presente.

## **ART. 9 FORO COMPETENTE**

1. Il Foro competente per ogni controversia insorgente fra le parti è quello di Roma.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente dalle parti ed è efficace a decorrere dalla data di apposizione della firma digitale del rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il Comune di Zagarolo

Il Responsabile dell'Area V<sup>^</sup> Tutela  
Ambientale e Attività Produttive

Dott. Francesco Melis

La Città metropolitana di Roma Capitale

Il Dirigente del Servizio 3 Viabilità Sud  
Dipartimento II "Viabilità e Mobilità"

Ing. Paolo Emmi